

REGOLAMENTO (EURATOM, CEE) N. 2053/93 DEL CONSIGLIO**del 19 luglio 1993****relativo alla prestazione di un'assistenza tecnica per la riforma e il rilancio dell'economia negli Stati indipendenti dell'ex Unione sovietica e nella Mongolia**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che a seguito dei Consigli europei di Dublino e di Roma nel 1990 la Comunità europea ha istituito un programma di assistenza tecnica per sostenere lo sforzo di risanamento e di rilancio dell'economia dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche;

considerando che il regolamento (CEE, Euratom) n. 2157/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo a un'assistenza tecnica all'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche nello sforzo di risanamento e di raddrizzamento della sua economia ⁽²⁾, ha stabilito le condizioni per la fornitura di detta assistenza tecnica ed ha previsto tale fornitura negli esercizi finanziari 1991 e 1992;

considerando che l'assistenza sarà pienamente efficace soltanto se si compiranno progressi volti ad instaurare sistemi democratici liberi ed aperti, che rispettino i diritti dell'uomo, nonché sistemi di economia di mercato;

considerando che, poiché l'opera di risanamento e di rilancio dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche non è ancora completa, è necessario continuare gli sforzi;

considerando che è necessario tener espressamente conto delle conseguenze della dissoluzione dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, di cui facevano parte l'Armenia, l'Azerbaigian, la Bielorussia, la Georgia, il Kazakistan, il Kirghisistan, la Moldavia, la Federazione

russe, il Tagikistan, il Turkmenistan, l'Ucraina e l'Uzbekistan, qui di seguito denominati « Stati indipendenti »;

considerando che la Mongolia ha chiesto ufficialmente di essere ammessa a beneficiare del programma TACIS; che sono esistiti stretti legami tra la Mongolia e l'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche; che la Mongolia sta attraversando una fase di transizione verso un'economia di mercato; che le sue esigenze in materia di assistenza tecnica per la ricostruzione dell'economia sono paragonabili a quelle degli Stati indipendenti; che occorre quindi estendere l'assistenza tecnica alla Mongolia;

considerando che gli Stati indipendenti e la Mongolia dovrebbero beneficiare dell'assistenza tecnica a titolo del presente regolamento solo nella misura in cui non beneficino già dell'aiuto finanziario e tecnico a titolo del regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi ⁽³⁾;

considerando che l'attuazione dell'assistenza tecnica dovrebbe consentire di creare condizioni favorevoli agli investimenti privati;

considerando opportuno definire le priorità dell'assistenza tecnica;

considerando che, per assicurare che circostanze impreviste non ostacolino indebitamente il processo di ripresa negli Stati indipendenti, è necessario consentire che una determinata quantità delle risorse finanziarie sia usata in via eccezionale per aiuti umanitari;

considerando che anche il Consiglio europeo svoltosi a Roma ha sottolineato l'importanza del coordinamento efficace da parte della Commissione degli sforzi compiuti nell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche dalla Comunità e dagli Stati membri che operano a titolo individuale;

considerando che è opportuno che nell'attuare gli aiuti comunitari la Commissione sia assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri;

⁽¹⁾ Parere espresso il 14 luglio 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 201 del 24. 7. 1991, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 1.